

# Le variazioni in UniEMens

*Alcuni casi ricorrenti di regolarizzazioni*

MILANO, 19/09/2023

---

GERARDO CHIANCONE

# Le variazioni UniEMens

---

Scaturiscono dalla necessità di **integrare**, **aggiornare** o **correggere** dati già trasmessi.

Superati i controlli in accoglienza del software di controllo UniEMens, le denunce sono sottoposte a controlli formali e sostanziali, sia in sede di formazione della denuncia contributiva aziendale (DM, GLA, DMA, DMAG) che di alimentazione del conto assicurativo e di erogazione delle prestazioni agli assicurati.

Gli errori rilevati richiedono nuove trasmissioni, che non producono effetto fino a quando non sono valutate e accolte dall'INPS. In generale, tale accoglimento è automatico se le variazioni non hanno valenza contributiva (non comportano la variazione del saldo dei contributi dovuti).

I casi più frequenti di variazioni scaturiscono dalla necessità di intervenire sui dati utilizzati per calcolare i contributi dovuti, a valle di differenze rilevate da accertamenti INPS (es. note di rettifica o ECA).

Esistono poi tutti quei casi in cui è necessario variare le denunce a causa di informazioni o eventi successivi all'invio delle stesse, che influenzano l'estratto contributivo dell'assicurato e/o il contributo dovuto. E' il caso di normative che mutano i requisiti di prestazioni o ne creano di nuove (es. congedo parentale o CIG/FIS) con decorrenze talmente ravvicinate da richiedere dei correttivi successivi. E' molto frequente, poi, il caso di contenziosi che si traducono in accordi stragiudiziali o in sentenze da ottemperare.


Di particolare complessità e importanza sono i casi di regolarizzazione del massimale contributivo, nei quali è necessario applicare, disapplicare o rimodulare l'imponibile contributivo del dipendente o collaboratore.

# La gestione delle variazioni non a valenza contributiva

La denuncia UniEMens trasmessa può essere variata nei suoi elementi non a valenza contributiva senza alcuna formalità e in ogni momento. La variazione è recepita in automatico entro il giorno successivo alla trasmissione. Rientrano tra le variazioni non a valenza contributiva tutti gli elementi che riguardano gli ammortizzatori sociali, le prestazioni a sostegno del reddito e la copertura contributiva.

Si tratta di dati dichiarativi, che non comportano ex se la variazione dei contributi dovuti, ma possono essere fondamentali per la verifica sui conguagli operati, la spettanza di agevolazioni, l'aliquota applicata o le prestazioni a favore del dipendente.

*Es. l'unità operativa o produttiva, Il tipo paga, il divisore orario contrattuale, le mensilità di retribuzione, l'orario contrattuale, la percentuale di part time, la retribuzione teorica, le ore lavorabili nel mese, il numero di autorizzazione, il ticket, i codici evento, i calendari giornaliero e settimanale.*




# La gestione delle variazioni a valenza contributiva (DM)

La denuncia UniEMens trasmessa può essere variata nei suoi elementi aventi valenza contributiva senza utilizzare le formalità della regolarizzazione esclusivamente **se non comporta la variazione del saldo già dichiarato**. In caso contrario, «fallisce» e non produce effetto.

La variazione è integrabile nella denuncia solo se si riferisce a:

- un DM2013 nello stato 'errato', 'respinto' (disponibile per l'integrazione), 'calcolato con rettifica';
- una nota di rettifica 'in gestione' (non ancora definita).


*Se trasmessa durante le fasi di elaborazione in cui il saldo della denuncia è consolidato, è temporaneamente inefficace: sarà successivamente **riproposta come regolarizzazione** «a saldo zero» contrassegnata da un errore forzabile, che rileva l'assenza di ticket.*



# La gestione delle regolarizzazioni (DM)

La denuncia UniEMens può essere **variata nel saldo già dichiarato** mediante le formalità previste dalla regolarizzazione (msg. 4973/2016). In assenza di ticket di regolarizzazione (numero di protocollo della comunicazione con oggetto «UniEMens – Regolarizzazione (DM-VIG) – Invio documentazione») nella denuncia da regolarizzare, la proposta Vig rileva un errore forzabile dall'operatore INPS.

*Se trasmessa durante le fasi di elaborazione in cui il saldo della denuncia è oggetto di un accertamento in corso, è temporaneamente inefficace: la proposta Vig non è confermabile dall'INPS e si «accoda» alla nota di rettifica fino alla definizione della stessa. Ciò perché, fino alla scadenza della nota di rettifica, il contribuente può trasmettere variazioni che incidono sul saldo finale della denuncia.*



# Caso 1: correzione denuncia in gestione separata

Nel caso proposto, si intende cancellare una denuncia erroneamente trasmessa con il Tipo Rapporto '1A' (amministratore) e sostituirla con una che espone il tipo rapporto '10' (co.co.co. titolare di pensione di vecchiaia). Le denunce restano nello stato «Da Accertare» fino a quando l'operatore INPS non le valida o le respinge.

Periodo	Commit.	Collab.	Stato	Impon.	Contr.	Imp. acc.	Imp. mov.	Prov.	Aliquota	Tipo rapp.
01/2023		GMB	03	€ 1.050,00	€ 367,82	€ 367,82	€ 0,00	EM	35,03 %	1A

Queste sono le due «correzioni» che l'INPS deve valutare:

Periodo Competenza	CF Collaboratore	Aliquota	Tipo Rapp.	Stato Correzione	Tipo correzione	Imponibile	Importo Agevolazione	Codice Calamità	Provenienza
01/2023	GMB	35,03 %	10	Da Accertare	Nuova Denuncia	€ 1.050,00	€ 0,00		EM

Periodo Competenza	CF Collaboratore	Aliquota	Tipo Rapp.	Stato Correzione	Tipo correzione	Imponibile	Importo Agevolazione	Codice Calamità	Provenienza
01/2023	GMB	35,03 %	1A	Da Accertare	Denuncia di cancellazione	€ 0,00	€ 0,00		EM

*L'aliquota corretta è 24%, non 35,03%*

*L'elemento <TipoRapporto> è un «criterio di univocità», per cui la variazione ha valenza contributiva.*

*Con la validazione:*

- della sola cancellazione, l'assicurato resterebbe privo di copertura assicurativa e l'eccedenza sarebbe contabilizzata a favore del committente;*
- della nuova denuncia, l'imponibile dichiarato si sommerebbe a quella originaria e altererebbe il saldo della denuncia aziendale (GLA/RM) del mese;*

# Caso 1: correzione denuncia in gestione separata

In generale, è necessario comunicare ogni variazione mediante il cassetto previdenziale della gestione separata. Ciò per facilitarne l'individuazione e la gestione da parte dell'ufficio.

E' opportuno inoltre allegare la documentazione utilizzata a supporto dell'operazione, per agevolare l'ufficio INPS nella validazione del flusso di correzione trasmesso.

Nel caso proposto, entrambi gli assicurati sono stati dichiarati in UNILAV come co.co.co., per cui non è indispensabile allegare documentazione già in possesso dell'INPS.

Dati Proroga	
Data Fine Proroga	31/03/2023
Prosecuzione di Fatto	<input type="checkbox"/>
Dati Rapporto	
Data Inizio Rapporto	10/09/2021
Ente Previdenziale	INPS
Cod. Agevolazioni	<input type="text"/>
Cod. Ente Previdenziale	<input type="text"/>
Lavoro in Mobilità	NO
PAT Inail	<input type="text"/>
Tipo Orario	N - NON DEFINITO
Tipol. Contrattuale	B.03.00 - COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Livello di Inquadramento	ND (Non Dichiarato)
Ore Settimanali Medie	<input type="text"/>
Qualifica prof. ISTAT	2.2.1.1.1.0 - Ingegneri meccanici
Socio Lavoratore	NO
Lavoro Stagionale	NO

## Caso 2: il massimale contributivo

---

La corretta rappresentazione del massimale contributivo ex art. 2, co. 18°, L. 335/1995 richiede spesso la necessità di variare le denunce trasmesse.

Si rimanda al msg. INPS n. 5062/2020 per i dettagli, sottolineando in via preliminare che **i redditi in gestione separata non si sommano ai redditi da lavoro dipendente** ai fini dell'applicazione del massimale e che **il massimale non è frazionabile a mese**.

Le problematiche frequenti che riguardano l'applicazione del massimale sono:

- **più rapporti di lavoro in successione nell'anno o simultanei** → il concorso dei redditi al raggiungimento del massimale segue l'ordine cronologico. Le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, sottopone a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. *Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta* (Circ. INPS n. 178/2002);



## Caso 2: il massimale contributivo

---

- **indennità sostitutiva di preavviso di licenziamento a cavallo di due anni** → è valutata pro quota ed esposta utilizzando l'elemento <Preavviso> (msg. INPS n. 4571/2021), che è divenuto ricorsivo e permette di indicare l'anno di riferimento. Nel caso di superamento del massimale nel mese di corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso, si valuta preliminarmente la retribuzione del mese (derivante da lavoro o competenze ultra mensili, ferie non godute o altre spettanze riferite al tempo lavorato). La quota di indennità sostitutiva eccedente sarà imputata all'anno successivo.
- **opzione al sistema contributivo** → se validamente esercitata (almeno *un contributo al 31/12/1995 e 15 anni di anzianità contributiva di cui 5 dopo il 31/12/1995*) e ratificata dall'Inps, determina l'applicabilità del limite del massimale a decorrere dal periodo di paga successivo;

## Caso 2: il massimale contributivo

---

In via ordinaria, le variazioni del regime del massimale decorrono **dal mese successivo** alla manifestazione di volontà del dipendente, che si estrinseca con una **domanda all'INPS** di:

- **opzione per il sistema contributivo**;
- **accredito di contribuzione figurativa**;
- **riscatto** → la domanda si perfeziona con il pagamento di almeno una rata dell'onere;
- **ricongiunzione** → la domanda si perfeziona con il versamento dell'importo in unica soluzione o delle prime tre rate; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta l'annullamento dell'operazione.

La Circolare INPS n. 177/1996 prevede che il datore di lavoro debba acquisire una dichiarazione *del dipendente sull'esistenza o meno di periodi contributivi fino al 31/12/1995.*

## Caso 2: il massimale contributivo

Anno	Prima Fascia Retribuzione Pensionabile		Massimale Contributivo
	<b>(oltre: ctb. aggiuntivo 1%)</b>		
	Annua	Mensile	<b>(oltre: solo ctb. minori)</b>
2023	52.190,00	4.349,00	113.520,00
2022	48.279,00	4.023,00	105.014,00
2021	47.379,00	3.948,00	103.055,00
2020	47.379,00	3.948,00	103.055,00
2019	47.143,00	3.929,00	102.543,00
2018	46.630,00	3.886,00	101.427,00
2017	46.123,00	3.844,00	100.324,00
2016	46.123,00	3.844,00	100.324,00
2015	46.123,00	3.844,00	100.324,00
2014	46.031,00	3.836,00	100.123,00
2013	45.530,00	3.794,00	99.034,00
2012	44.204,00	3.684,00	96.149,00
2011	43.042,00	3.587,00	93.622,00
2010	42.364,00	3.530,00	92.147,00
2009	42.069,00	3.506,00	91.507,00
2008	40.765,00	3.397,00	88.669,00

Anno	Prima Fascia Retribuzione Pensionabile		Massimale Contributivo
	<b>(oltre: ctb. aggiuntivo 1%)</b>		
	Annua	Mensile	<b>(oltre: solo ctb. Minori)</b>
2008	40.765,00	3.397,00	88.669,00
2007	40.083,00	3.340,00	87.187,00
2006	39.297,00	3.274,00	85.478,00
2005	38.641,00	3.220,00	84.049,00
2004	37.883,00	3.157,00	82.401,00
2003	36.959,00	3.080,00	80.391,00
2002	36.093,00	3.008,00	78.507,00
2001	35.143,86	2.928,83	76.442,85
2000	34.253,49	2.854,46	74.505,62
1999	33.714,31	2.809,53	73.332,23
1998	33.118,32	2.759,95	72.035,41
1997	32.564,67	2.713,98	70.831,03
1996	31.342,22	2.611,72	68.172,31
1995	29.736,56	2.477,96	0
1994	28.592,60	2.382,93	0
1993	27.617,53	2.301,46	0

## Caso 2: il massimale contributivo

---

Per **disapplicare** il massimale contributivo, è necessario:

- eliminare l'elemento utilizzato per esporre la quota eccedente il massimale (es. <EccedenzaMassimale>) e sommare il relativo imponibile a quello contenuto nell'elemento dell'imponibile pensionistico (es. <Imponibile>);
- valorizzare l'elemento utilizzato per esporre il contributo aggiuntivo dell'1% a carico del lavoratore previsto all'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 (es. <Contrib1PerCento>) sulla quota di retribuzione eccedente il limite mensile (€ 4.349,00 per l'anno 2023) della prima fascia di retribuzione pensionabile;
- Inserire il flag 'N' nell'elemento <RegimePost95>.

Sulla eventuale differenza contributiva non versata sono applicabili le sanzioni al tasso dell'omissione.

Per **applicare** il massimale contributivo, è necessario:

- Abbattere l'imponibile dell'importo eccedente il massimale e inserirlo nell'elemento utilizzato per esporre la quota eccedente il massimale (es. <EccedenzaMassimale>);
- ridurre l'elemento utilizzato per esporre il contributo aggiuntivo dell'1% a carico del lavoratore previsto all'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 (es. <Contrib1PerCento>) della quota di retribuzione eccedente il limite mensile (€ 4.349,00 per l'anno 2023) della prima fascia di retribuzione pensionabile;
- Inserire il flag 'S' nell'elemento <RegimePost95>.

## Caso 2: il massimale contributivo e le variabili retributive (DM)

---

Nelle operazioni di sistemazione del massimale è necessario tener conto delle due variabili retributive che lo influenzano, nel caso in cui siano state utilizzate.

Si veda a tal proposito la Circ. INPS n. 106/2018.

### AUMMAS

*Significato:* errato conteggio, per eccesso, della quota dell'imponibile eccedente il massimale esposto;

*Effetto:* **augmenta l'imponibile** da assoggettare alla contribuzione IVS e diminuisce la quota eccedente il massimale del conto assicurativo;

### DIMMAS

*Significato:* errato conteggio, per difetto, della quota dell'imponibile eccedente il massimale;

*Effetto:* **diminuisce l'imponibile** già assoggettato alla contribuzione IVS e aumenta la quota eccedente il massimale del conto assicurativo;

## Caso 2: il massimale contributivo e le variabili retributive (DM)

<p><u>Esempio</u> <i>L'INPS accerta che il massimale contributivo non deve essere applicato e agisce d'ufficio. Trasmette una regolarizzazione di tipo 'AY' (da Vigilanza documentale, sanzioni al tasso di omissione), con la quale interviene sulla denuncia del periodo 12/2015, eliminando la variabile retributiva DIMIMP e l'eccedenza del massimale originariamente esposta.</i></p>	<p>Atto di accertamento della contribuzione omessa derivante da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18</p> <p>Nota Oggetto:Atto di accertamento della contribuzione omessa derivante da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18</p> <p>Atto di accertamento della contribuzione omessa derivante da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, legge 335/1995.</p> <p>Nota Oggetto:Atto di accertamento della contribuzione omessa derivante da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, legge 335/1995. CF</p> <p>Gentile contribuente, si trasmette in allegato un Atto di accertamento della contribuzione omessa derivante da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, legge 335/1995, al fine di rettificare gli importi delle sanzioni/contributi delle precedenti diffide. Si precisa che il calcolo delle sanzioni civili è stato emesso in via presuntiva e sarà adeguato al momento del saldo della quota contributiva. La data e il protocollo del documento allegato corrispondono a quelli della presente comunicazione. Si invita ad inviare tutte le eventuali comunicazioni in merito al presente accertamento mediante il cassetto previdenziale aziende con oggetto "TUTORAGGIO AZIENDE UNIEMENS (TUTOR)". Distinti saluti Polo Vigilanza documentale INPS filiale metropolitana di Milano</p>
---	---

# Caso 2: il massimale contributivo e le variabili retributive (DM)

MESE DICEMBRE	ANNO 2015																																																												
MATRICOLA	UNITÀ OPERATIVA																																																												
QUALIFICA (QFI) LAVORATORE QUADRO - TEMPO PIENO - TEMPO INDETERMINATO TIPO CONTRIBUZIONE 00 CODICE CONTRATTO 113 GIORNO ASSUNZIONE PART TIME PART TIME NEL MESE TIPO PAGA MENSILE IMPONIBILE IMPONIBILE ECCELENTE 12.696,00 IMP. CONTRIBUTIVO IMPORTO TFR IN AZIENDA Coord. Assegni Familiari TABELLA ANF      NUMERO ANF      CLASSE ANF	TIPO LAVORATORE 00 CODICE COMUNE LAVORO H501 TIPO ASSUNZIONE ORARIO CONTRATTUALE 40,00 DIVISORE ORARIO 173,00 SETTIMANE UTILI GIORNI CONTRIBUTIVI TIPO DENUNCIA A ASSICOP IVS - DS TIPO DENUNCIA A GIORNO CESSAZIONE RETRIBUZIONE TEORICA 7.857,00 TIPO CESSAZIONE N° MENSILITÀ 14,000 ORE LAVORABILI 184,00 GIORNI RETRIBUITI 23 ORE CONTRIBUTITE																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CAUSALE</th> <th>IMPORTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L060</td> <td>352,56</td> </tr> <tr> <td>L061</td> <td>705,13</td> </tr> <tr> <td>TF01</td> <td>25,39</td> </tr> <tr> <td>TF13</td> <td>35,55</td> </tr> </tbody> </table>	CAUSALE	IMPORTO	L060	352,56	L061	705,13	TF01	25,39	TF13	35,55																																																			
CAUSALE	IMPORTO																																																												
L060	352,56																																																												
L061	705,13																																																												
TF01	25,39																																																												
TF13	35,55																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NUMERO SETTIMANA</th> <th>TIPO COPERTURA</th> <th>EVENTI CON DIFF. ACCREDITO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>2</td> <td>MA8MA9</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>53</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NUMERO SETTIMANA	TIPO COPERTURA	EVENTI CON DIFF. ACCREDITO	49	X		50	2	MA8MA9	51	X		52	X		53	X		<table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>L</th> <th>M</th> <th>M</th> <th>G</th> <th>V</th> <th>S</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>N</td> <td>N</td> <td>N</td> <td>S</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>N</td> <td>N</td> <td>N</td> <td>N</td> <td>S</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>N</td> <td>N</td> <td>S</td> <td>S</td> <td>S</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>S</td> <td>S</td> <td>S</td> <td>S</td> <td>N</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>S</td> <td>S</td> <td>S</td> <td>S</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	D	L	M	M	G	V	S			N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	S	S	S	N	N	S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S		
NUMERO SETTIMANA	TIPO COPERTURA	EVENTI CON DIFF. ACCREDITO																																																											
49	X																																																												
50	2	MA8MA9																																																											
51	X																																																												
52	X																																																												
53	X																																																												
D	L	M	M	G	V	S																																																							
		N	N	N	S	N																																																							
N	N	N	N	N	S	N																																																							
N	N	N	S	S	S	N																																																							
N	S	S	S	S	N	N																																																							
N	S	S	S	S																																																									
▼ DETTAGLIO DIFFERENZE ACCREDITO ▼ VARIABILI RETRIBUTIVE	eccedenza massimale DIMMAS																																																												
RELATIVA A MENSILE IMPONIBILE Novembre 2015 6.405,00	RIFERIMENTO DENUNCIA ORIGINARIA Matricola =      Qualifica = QFI Tipo Contribuzione = 00 Tipo Lavoratore = 00																																																												
CAUSALE Diminuzione dell'imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS in caso di inesatta determinazione dello stesso ai fini del massimale annuo.																																																													

L060	Indennità per congedo <b>obbligatorio</b> del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92
L061	Indennità per congedo <b>facoltativo</b> del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92
TF01	Esonero contr. TFR L. 297/82 - prev. Complementare
TF13	Esonero Contr. DL 203/2005 - Prev. Complementare

# Caso 2: il massimale contributivo e le variabili retributive (DM)

MESE DICEMBRE ANNO 2015

MATRICOLA UNITÀ OPERATIVA

QUALIFICA (QFI) LAVORATORE QUADRO - TEMPO PIENO - TEMPO INDETERMINATO  
 TIPO CONTRIBUZIONE 00 TIPO LAVORATORE 00 TIPO DENUNCIA I ASSIC. COPERTE IVS - DS  
 CODICE CONTRATTO 113 CODICE COMUNE LAVORO H501 GIORNO CESSAZIONE TIPO CESSAZIONE  
 GIORNO ASSUNZIONE TIPO ASSUNZIONE RETRIBUZIONE TEORICA 7.857,00 N° MENSILITÀ 14,000  
 PART TIME ORARIO CONTRATTUALE 40,00  
 PART TIME NEL MESE  
 TIPO PAGA MENSILE  
 IMPONIBILE 12.696,00 **ripristino imponibile: 12.696,00**  
 IMP. CONTRIBUTIVO 4.189,68  
 IMPORTO TER IN AZIENDA  
 Importo Assegni Correnti  
 TABELLA ANF NUMERO ANF CLASSE ANF  
 IMPORTO ASSEGNI NUCLEO FAM. 0,00

CAUSALE	IMPORTO
L060	352,56
L061	705,13
TF01	25,39
TF13	35,55

NUMERO SETTIMANA	TIPO COPERTURA	EVENTI CON DIFF. ACCREDITO
49	X	
50	2	MA8 MA9
51	X	
52	X	
53	X	

D	L	M	M	G	V	S
		N	N	N	S	N
N	N	N	N	N	S	N
N	N	N	S	S	S	N
N	S	S	S	S	N	N
N	S	S	S	S		

▼ DETTAGLIO DIFFERENZE ACCREDITO **eliminazione DIMMAS: 6.405,00**



## Caso 2: il massimale contributivo e le variabili retributive (DM)

Periodo comp. ↕	Data ricezione ↕	Tipo Reg. ↕	Saldo Confermato ↕	Tipo VIG ↕	Stato ↕	Identificativo Atto ↕
<input type="text"/>	28/11/2021	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12/2015	28/11/2021	AY - Accertamento VIG. DOC. morosità	5.161,49	Attivo Tipo E	Definito	INPS.CMBDR.28/04/2021.
12/2015	28/11/2021	AY - Accertamento VIG. DOC. morosità	-1.332,84	Passivo Tipo G	Definito	INPS.CMBDR.28/04/2021.

**TOTALE DOVUTO: 6.494,33**

### VIG TIPO E – addebito:

- 2000 → contributo 39,15% sulla quota eccedente il massimale;
- M950 → addizionale 1% sull'imponibile totale (eccedenza + DIMMAS)

Codice	Q1	Q2	Q3	Tipo contrib.	Tipo lav.	Dipend.	Tempo lavoro	Imponibile confermato	Importo confermato	Aliquota
2000	Q	F	I	00	0	1	0 gg	12.696,00	4.970,48	39,15
M950	Q	-	-	-	0	1	-	19.101,00	191,01	1,00

5.161,49 (addebito)

### VIG TIPO G - recupero:

- 298 → contributi minori 6,15% sulla quota eccedente il massimale;
- L952 → IVS 33% (con segno negativo, dato che a causa del DIMMAS non è stata mai versata)

Codice	Q1	Q2	Q3	Tipo contrib.	Tipo lav.	Dipend.	Tempo lavoro	Imponibile confermato	Importo confermato	Aliquota
2980	Q	F	I	00	0	1	-	12.696,00	780,81	- 6,15
L952	Q	-	I	00	0	1	-	6.405,00	-2.113,65	- 33,00

19.101,00

-1.332,84 (recupero passivo = importo dovuto)

*La conferma della regolarizzazione genera un VIG E+G, che espone in modo analitico le complesse operazioni contabili sottese alla variazione trasmessa.*

## Caso 2: il massimale contributivo e le variabili retributive (DM)

Inad.	TS	Data Segn.	CSL	Data CSL	Periodo Da	Periodo A	Imp. a Debito	Imp. Vers.	Sanz. Prec.	Imp. Sanz.	P
3018	81	11/02/2022	9379	10/03/2022	12/2015	12/2015	6.494,33	8.538,62	-	2.044,29	

Gestionale				Cont. Sint.		Cont. Analit.		Anagrafica		Storico CSL		Dati della Regolarizzazione	
Inadempienza		3018											
Data Apertura		11/02/2022		Tipo Segnalazione		81		Totale Dare		8.538,62			
Data CSL		10/03/2022		CSL		9379		Totale Avere		8.538,62			
				IMPORTI									
				Addebitati		Contabilizzati		Versamenti e Reincassi					
Saldo denunce contributive				6.494,33		6.494,33							
Sanz.civili e somme aggiuntive				2.044,29		2.044,29							
Totale altri oneri accessori													
Totale versamenti e rimborsi								8.538,62					
Totale DARE e AVERE				8.538,62		8.538,62		8.538,62					
Importo a credito piccole differenze													
Totale credito irrecuperabile													

Differenza a **debito** azienda **0,00**  
 Data ultimo versamento **07/10/2021**

*La contabilizzazione dei VIG genera una inadempienza, che comprende il saldo dovuto e le sanzioni calcolate alla data del versamento.*

*Nel caso in esame, l'importo dovuto è stato saldato mediante compensazione.*

Data versamento	07/10/2021
Scadenza legale versamento	18/01/2016
GG di ritardo	2.089
Tasso omissione	5,5
Importo contributi	6.494,33
<b>Importo sanzioni</b>	<b>2.044,29</b>

I nuovi congedi ex D. Lgs. n. 105/2022

---

# I nuovi congedi ex D. Lgs. n. 105/2022

---

L'attuazione alla direttiva (UE) n. 2019/1158 ha inciso sulla disciplina a tutela della maternità e disabilità e l'art. 9 del D. Lgs n. 105/2022 attribuisce all'INPS il monitoraggio dei relativi oneri. Di seguito le circolari e i messaggi intervenuti in materia.

Circ. INPS n. 122/2022; Msg. INPS n. 659/2023 (da 04/2023)

- Congedo di paternità obbligatorio
- Congedo di maternità e paternità alternativo
- Congedo parentale

Circ. INPS n. 39/2023 (da 05/2023)

- Permessi ex art. 33 L. n. 104/92
- Congedo straordinario ex art. 42, co. 5°, L. n. 104/92

Circ. INPS n. 45/2023 (da 07/2023)

- Congedo parentale – elevazione dell'indennità dal 30% all'80% della retribuzione per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino per i lavoratori dipendenti

Msg. INPS n. 2821/2023

- Ricognizione delle istruzioni per la compilazione del flusso UniEMens dal 13/08/2022

# Caso 1: l'esposizione di un congedo di paternità obbligatorio

MESE LUGLIO		ANNO 2023	
MATRICOLA	UNITÀ OPERATIVA 16	UNITÀ PRODUTTIVA 0	
QUALIFICA (1FI) OPERAIO - TEMPO PIENO - TEMPO INDETERMINATO			
TIPO CONTRIBUZIONE 00	TIPO LAVORATORE 00	TIPO DENUNCIA A	ASSIC. COPERTE IVS - DS
CODICE CONTRATTO CNEL V212	CODICE COMUNE LAVORO G811		
GIORNO ASSUNZIONE	TIPO ASSUNZIONE	GIORNO CESSAZIONE	TIPO CESSAZIONE
PART TIME	ORARIO CONTRATTUALE 37,50	RETRIBUZIONE TEORICA 1.572,00	N° MENSILITÀ 14,000
PART TIME NEL MESE			
TIPO PAGA ORARIA	DIVISORE ORARIO 168,00	ORE LAVORABILI 336,00	
IMPONIBILE 865,00	SETTIMANE UTILI	GIORNI RETRIBUITI 25	
IMP. CONTRIBUTO 327,58	GIORNI CONTRIBUITI 25	ORE CONTRIBUITE	
IMPORTO TFR IN AZIENDA			

NUMERO SETTIMANA	TIPO COPERTURA	EVENTI CON DIFF. ACCREDITO
26	X	
27	1	PF1
28	2	PF1
29	X	
30	X	
31	X	

D	L	M	M	G	V	S
						N
N	N	N	N	N	N	N
N	N	N	N	S	S	N
N	S	S	S	S	S	N
N	N	S	S	S	S	N
N	S					

Due eventi distinti:

- Dal 3/7 al 7/7 → copertura '1' (settimana non retribuita);
- Dal 10/7 al 12/7 → copertura '2' (settimana parzialmente retribuita)

# Caso 1: l'esposizione di un congedo di paternità obbligatorio

▼ ALTRE PRESTAZIONI(ANF, MATERNITA', MALATTIA, ECC.)

CAUSALE	PERIODO DI RIF.	IMPORTO	MOTIVO
L098	07/2023	60,55	N
L327	07/2023	545,76	<IdentMotivoUtilizzoCausale TipoidentMotivoUtilizzo="CF_PERS_FIS">XXXXXXXXXXXX

Conguaglio della prestazione PF1. Nel motivo, il CF o la data di inizio del periodo di fruizione

▼ DETTAGLIO DIFFERENZE ACCREDITO

CODICE EVENTO	SETT./DIFF. ACCREDITO	GIORNI/DIFF. ACCREDITO
PF1	575,00	

Data di inizio del congedo per eventi prima del parto (MA1 e PF1)

Dopo il parto:

- Tipo=CF
- Identificativo=codice fiscale del bambino

▼ DETTAGLIO EVENTI GIORNALIERI

GIORNO	NUMERO SETTIMANA	CODICE EVENTO	ORE	TIPO	IDENTIFICATIVO	NOTE
3	27	PF1	0	DT	2023-07-03	.
4	27	PF1	0	DT	2023-07-03	.
5	27	PF1	0	DT	2023-07-03	.
6	27	PF1	0	DT	2023-07-03	.
7	27	PF1	0	DT	2023-07-03	.
10	28	PF1	0	DT	2023-07-10	.
11	28	PF1	0	DT	2023-07-10	.
12	28	PF1	0	DT	2023-07-10	.

# Caso 1: l'esposizione di un congedo di paternità obbligatorio

*Esposizione in UniEMens di un nuovo congedo di paternità obbligatorio ('PF1').*

## Calendario giornaliero

```
- <Giorno GG="3">  
  <Lavorato>N</Lavorato>  
  <TipoCoperturaGiorn>1</TipoCoperturaGiorn>  
  - <EventoGiorn>  
    <CodiceEventoGiorn>PF1</CodiceEventoGiorn>  
    <InfoAggEvento TipoInfoAggEvento="DT">2023-07-03</InfoAggEvento>  
  </EventoGiorn>  
</Giorno>
```

## Conguaglio

```
- <InfoAggCausaliContrib>  
  <CodiceCausale>L327</CodiceCausale>  
  <IdentMotivoUtilizzoCausale TipoIdentMotivoUtilizzo="CF_PERS_FIS">XXXXXXXXXXXX</IdentMotivoUtilizzoCausale>  
  <AnnoMeseRif>2023-07</AnnoMeseRif>  
  <ImportoAnnoMeseRif>545,76</ImportoAnnoMeseRif>  
</InfoAggCausaliContrib>
```

## Calendario settimanale

```
<Settimana>  
  <IdSettimana>27</IdSettimana>  
  <TipoCopertura>1</TipoCopertura>  
  <CodiceEvento>PF1</CodiceEvento>  
</Settimana>
```

## Differenza di accredito

```
- <DifferenzeAccredito>  
  <CodiceEvento>PF1</CodiceEvento>  
  <DiffAccredito>575</DiffAccredito>  
</DifferenzeAccredito>
```

Per eventi ante data del parto (PF1 e MA1) l'attributo *TipoidentMotivoUtilizzo* deve essere 'DATA', non CF\_PERS\_FIS

# Caso 2: il nuovo congedo di parentale all'80%

Restituzione del congedo parentale giornaliero al 30% (MA2) e nuovo conguaglio all'80% (PG1)

## Conguaglio originale

```
- <InfoAggCausaliContrib>  
  <CodiceCausale>L050</CodiceCausale>  
  <IdentMotivoUtilizzoCausale TipoIdentMotivoUtilizzo="CF_PERS_FIS">XXXXXXXXXXXX</IdentMotivoUtilizzoCausale>  
  <AnnoMeseRif>2023-05</AnnoMeseRif>  
  <ImportoAnnoMeseRif>638,52</ImportoAnnoMeseRif>  
</InfoAggCausaliContrib>
```

## Restituzione e nuovo conguaglio


```
- <InfoAggCausaliContrib>  
  <CodiceCausale>M047</CodiceCausale>  
  <IdentMotivoUtilizzoCausale>N</IdentMotivoUtilizzoCausale>  
  <AnnoMeseRif>2023-05</AnnoMeseRif>  
  <ImportoAnnoMeseRif>638,52</ImportoAnnoMeseRif>  
</InfoAggCausaliContrib>  
- <InfoAggCausaliContrib>  
  <CodiceCausale>L328</CodiceCausale>  
  <IdentMotivoUtilizzoCausale TipoIdentMotivoUtilizzo="CF_PERS_FIS">XXXXXXXXXXXX</IdentMotivoUtilizzoCausale>  
  <AnnoMeseRif>2023-07</AnnoMeseRif>  
  <ImportoAnnoMeseRif>1702,72</ImportoAnnoMeseRif>  
</InfoAggCausaliContrib>
```

Per fruire dell'elevazione del congedo parentale ex art. 1, co. 359, L. n. 197/2022, gli importi già conguagliati per gli eventi ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023 devono essere restituiti *nelle denunce dei periodi da 07/2023 a 10/2023*. La restituzione (M047) e il nuovo conguaglio (L328) devono essere contestuali ed esposti nella medesima denuncia. Non è necessario modificare i codici evento già esposti nelle denunce originali.





# <DifferenzeAccredito> - eventi con imponibile



*DiffAccredito: importo imponibile perso a seguito degli eventi di cui al codice evento nell'intero mese*


*SettAccredito: importo delle differenze accreditabili figurativamente.*

*GiorniAccredito: solo per i lavoratori della gestione sport e spettacolo (<TipoLavoratore> "SC", "SY", "SR", "SX", "ST", "SZ", "SI"). Importo delle differenze accreditabili figurativamente.*

MA0	Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati ex art.32 comma 1-bis e 1 ter del d.lgs. 151/2001) ed indennizzati ex art.34, comma 1, D.Lgs.151/2001 (periodi indennizzati entro il massimo di coppia di 6 mesi e fruiti entro i 6 anni); contribuzione figurativa su retribuzione effettiva.
MA1	Periodi di congedo di maternità e paternità ex artt. 16, 17, 20 e 28, D.Lgs. n. 151/2001. Dal 13 agosto 2022 assume il significato di "Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo ex artt. 16, 17, 20 e 28, D.Lgs. n. 151/2001" (Messaggio n. 659/2023).
MA2	Periodi di congedo parentale indennizzati ex art.34, comma 1, D.Lgs.151/2001 (periodi indennizzati entro il limite massimo di coppia di 6 mesi e fruiti entro i 6 anni); contribuzione figurativa su retribuzione effettiva.
MA3	Periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, disciplinati dall'art. 49, comma 1, D.Lgs.n.151/2001
PG0	Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Circolare n.45/2023.
PG1	Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Circolare n.45/2023.

PDO	Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino. Messaggio n. 659/2023.
PD1	Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino. Messaggio n. 659/2023.
PE0	Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino. Messaggio n. 659/2023.
PE1	Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino. Messaggio n. 659/2023.
PF1	Congedo di paternità obbligatorio di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022. Messaggio n. 659/2023.

# <DifferenzeAccredito> - eventi con retribuzione convenzionale



**(PBO, PB1, TB0, TB1, MB1, MB4)**

**DiffAccredito:** importo imponibile perso a seguito degli eventi di cui al codice evento nell'intero mese

**SettAccredito:** numero di settimane da utilizzare per la determinazione della retribuzione convenzionale ai fini dell'accredito figurativo, in centesimi (1 settimana = 100).

**GiorniAccredito:** solo per i lavoratori della gestione sport e spettacolo (<TipoLavoratore> "SC", "SY", "SR", "SX", "ST", "SZ", "SI"). L'unità di misura è il giorno, non la settimana.

PB1	Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001). Messaggio n. 659/2023.
TB0	Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l'ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001). Messaggio n. 659/2023.
TB1	Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l'ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001). Messaggio n. 659/2023.

PBO	Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001). Messaggio n. 659/2023.
-----	---

MB1	Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, disciplinati dagli artt.39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001 ex permessi per allattamento
-----	--

MB4	Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l'anno per ciascun genitore), disciplinati dall'art. 47, comma 2, D.Lgs.n.151/2001
-----	---